

DETERMINAZIONE

N° 00407 DEL 24.04.2018

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI e ASSICURATIVI

OGGETTO: Tribunale di Cosenza – Procedimenti n. 100/17 RG e 266/17 RGE – Transazione tra AOCS ed Alfa Ossigeno Srl – Liquidazione spese e competenze in favore del difensore dell’Azienda.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, dott. Vincenzo Scoti, in forza di delega conferita dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera con Deliberazione n° 243 del 18.10.2016, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all’argomento indicato in oggetto.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi

PREMESSO

che con Decreto Ingiuntivo n.645/15 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore (SA) in data 30/04/2015, veniva ingiunto all'Azienda Ospedaliera di Cosenza di pagare in favore della Alfa Ossigeno Srl la somma pari ad euro 31.226,50 oltre interessi, nonchè spese e competenze della procedura ingiuntiva;

che a seguito della notifica di atto di precetto con cui si intimava all'Azienda Ospedaliera il pagamento di quanto spettante alla Alfa Ossigeno, l'Azienda Ospedaliera decideva di resistere all'azione avanzando opposizione al precetto e preso atto dell'impossibilità degli avvocati in forza all'Azienda di patrocinare il giudizio, nominava quale difensore esterno l'Avv. Pierluigi Martire, del Foro di Cosenza, giusta Delibera d'incarico n.90 del 06/02/2017;

che l'Alfa Ossigeno Srl avanzava atto di pignoramento presso terzi, instaurando presso il Tribunale di Cosenza il procedimento n.266/2017 R.G.E., al quale replicava l'Azienda Ospedaliera di Cosenza con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., eccettuando l'avvenuto parziale pagamento delle somme in contestazione e l'errato calcolo degli interessi moratori;

che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza accertava la parziale fondatezza della pretesa creditoria della Alfa Ossigeno Srl e, pertanto, per addivenire ad una definizione del contenzioso in corso, raggiungeva con la predetta Società l'accordo per la stipula di un atto di transazione, che veniva sottoscritto il 14/09/2017 e recepito con la Deliberazione del Direttore Generale n.495 del 03/11/2017;

che questa Azienda, in ossequio alle obbligazioni assunte con l'atto transattivo, provvedeva a predisporre mandato di pagamento, che però veniva annullato poiché accertava l'irregolarità del documento Durc di controparte, circa i versamenti previdenziali ed assistenziali e si procedeva, pertanto, ad effettuare il pagamento in sostituzione ed in favore degli enti previdenziali Inps ed Inail;

che la Alfa Ossigeno, per tali motivi, comunicava l'intenzione di chiedere al Giudice dell'esecuzione la risoluzione unilaterale della transazione e per l'effetto il Tribunale, nella persona del Dott. Bloise, in accoglimento alle tesi di questa Azienda, enucleate nelle note autorizzate del 13/02/2018 a firma dell'Avv. Martire, ha sospeso la procedura esecutiva;

che con Pec dell' 11/04/2018, l'Avv. Pierluigi Martire comunicava propria nota con cui chiedeva la liquidazione delle competenze riferite alla residua fase, per come concordata nella convenzione d'incarico sottoscritta in data 19/01/2017, non liquidata nella Delibera n.526 del 20/11/2017 di liquidazione delle sue competenze, poiché non svolta in quanto coperta ed assorbita dalla sottoscrizione della transazione tra le parti;

che per la predetta residua attività defensionale prestata nel presente giudizio, viene riconosciuto al Professionista incaricato, come da convenzione sottoscritta in data 19/01/2017 e con la previsione di un congruo abbattimento delle voci previste dal DM n.55/2014, un compenso pari ad euro 2.317,11, di cui euro 1.660,20 per competenze, euro 166,02 per rimborso spese forfettarie al 10%, euro 73,05 per CAP al 4%, euro 417,84 per IVA al 22%;

che la somma da corrispondere per euro 2.317,11 è soggetta alle ritenute fiscali come per legge: euro 365,24 per RA al 20%, euro 417,84 per IVA al 22%;

che la spesa di euro 2.317,11 scaturente dalla presente determinazione, è stata già annotata sul Bilancio 2017, giusta annotazione contabile n.1230 ex Determinazione UOC Ufficio Legale n.90 del 06/02/2017;

che il Direttore dell'Ufficio ha designato quale responsabile del procedimento il Dott. Ivan Gaudio

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla vigente normativa in materia;

precisato che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/2004;

vista la Disposizione di cui alla nota della Direzione Generale n. 62 del 13/02/2018 e l'integrazione alla stessa n.75 del 26/02/2018;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativo;

DETERMINA

di ritenere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di liquidare in favore dell' Avv. Pierluigi Martire, per le causali indicate in premessa, la complessiva somma pari ad euro 2.317,11, al lordo di RA ed IVA;

di dare atto che complessiva somma pari ad euro 2.317,11, è stata già annotata sul Bilancio 2017, giusta annotazione contabile n.1230 ex Determinazione UOC Ufficio Legale n.90 del 06/02/2017;

di autorizzare l'UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie ad eseguire il pagamento di quanto dovuto a fronte della specifica documentazione;

di dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3 – ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

di precisare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. 11/04.

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ivan Gaudio

Il Direttore della UOC
Affari Generali
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)